



La residenza delle società e degli enti: le modifiche all'art. 73 del TUIR

Brescia, 25 giugno 2025

La nuova norma

- 14 agosto 2023: pubblicazione della legge 9 agosto 2023, n. 111 in Gazzetta Ufficiale
- 16 ottobre 2023: il Consiglio dei Ministri ha approvato una bozza di decreto legislativo in materia di fiscalità internazionale, in attuazione delle legge delega (cfr. artt. 1, 3, comma 1, lett. c), d), e) e f), e 9 comma 1, lett. g), h) e i)
- 7 novembre 2023: trasmissione della bozza di decreto al Parlamento
- 19 dicembre 2023: il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo
- 28 dicembre 2023: pubblicazione del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 in G.U.

Decorrenza: a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del decreto G.U.

La prassi

- Circolare Assonime 15/2024 del 30 luglio 2024
«Attuazione della riforma in materia di fiscalità internazionale (d.lgs. n. 209 del 2023): il restyling dei criteri di residenza fiscale delle società e degli enti»
- Circolare Ade 20/E del 04 novembre 2024
«Istruzioni operative agli uffici in materia di residenza fiscale delle persone fisiche e delle società ed enti a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209»

Norme a confronto

RESIDENZA P.G. (art. 73 Tuir)

Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno

la sede legale

o la sede dell'amministrazione

o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.

Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato

la sede legale

o la sede di direzione effettiva

o la gestione ordinaria in via principale.

Per **sede di direzione effettiva** si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l'ente nel suo complesso.

Per **gestione ordinaria** si intende il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l'ente nel suo complesso.

Novità

Per **sede di direzione effettiva** si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l'ente nel suo complesso.

Per **gestione ordinaria** si intende il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l'ente nel suo complesso.

La Relazione Illustrativa

Mentre il criterio della “sede legale” ha carattere formale e rappresenta un elemento di necessaria continuità con la normativa in vigore anteriormente alla riforma, quelli della «sede di direzione effettiva» e della «gestione ordinaria in via principale» presentano aspetti innovativi e hanno natura sostanziale, riguardando rispettivamente:

il luogo in cui sono assunte le decisioni strategiche e si svolgono concretamente le attività di gestione della società o ente.

Essendo i tre criteri alternativi, ciascuno di essi è di per sé in grado di fondare il collegamento personale all'imposizione delle persone giuridiche

La Relazione Illustrativa

Direzione Effettiva

Per quanto i due criteri sostanziali operino disgiuntamente, la duplice inclusione persegue anche l'obiettivo di escludere alla radice indebiti ampliamenti ad ulteriori criteri di natura sostanziale. Le attività di supervisione e l'eventuale attività di monitoraggio della gestione da parte dei soci sono da considerarsi diverse dalla direzione effettiva e dalla gestione amministrativa corrente.

La reportistica mensile a casa madre quindi è fuori?

Il bilancio inviato periodicamente ai soci, i report di produzione, le richieste documentali essenziali per assumere le decisioni?

La Relazione Illustrativa

Direzione effettiva

Il riferimento alla direzione e alla sua effettività è in ogni caso inconciliabile con l'interpretazione di tale requisito volta a farlo coincidere con l'elemento volitivo dei soci.

Pertanto, ai fini della direzione effettiva, non rilevano le decisioni diverse da quelle aventi contenuto di gestione assunte dai soci né le attività di supervisione e l'eventuale attività di monitoraggio della gestione da parte degli stessi.

Quindi le decisioni dei soci sarebbero quelle lasciate dallo statuto all'assemblea (es. vendita/acquisto immobile), mentre l'ampliamento della gamma di prodotti offerti è decisione dei manager e quindi è direzione?

Torniamo a prendere l'aereo per le decisioni strategiche?

La Circolare 20/E

Direzione effettiva

Anche l'Agenda riafferma l'esclusione delle decisioni strategiche in capo ai soci per l'individuazione della direzione effettiva.

E' il Top Management che configura la Direzione Effettiva non l'assemblea dei soci.

«Si osserva, inoltre, che, in relazione alla materiale individuazione della sede di direzione effettiva, lo sviluppo tecnologico ha reso possibile la scissione tra il luogo di svolgimento dell'attività d'impresa e il luogo dove si assumono le decisioni strategiche. Sul punto, in assenza di una consolidata prassi internazionale, occorre una valutazione caso per caso delle fattispecie che possono verificarsi in concreto.»

La Circolare Assonime

Direzione effettiva

Con riferimento al primo criterio, il livello decisionale di riferimento della sede di direzione effettiva è, a nostro avviso, da individuare nell'intero top level di governance della società (o ente) chiamato ad assumersi in modo coordinato e continuo la responsabilità per le key decisions relative all'ente nel suo complesso e che, pertanto, comprende il livello apicale dei membri executive o non executive del Consiglio di amministrazione (o dell'amministratore unico), il Presidente e il Vice Presidente nonché l'Amministratore delegato (Chief Executive Officer o CEO), indipendentemente dal fatto che esso sia o non sia membro del board. In altri termini, siamo al livello degli highest ranking persons cui è attribuita, in ragione dei differenti modelli di corporate governance, la responsabilità e l'autorità di definire la strategia generale e le decisioni rilevanti relative non a specifiche funzioni bensì alla società nel suo complesso

La Relazione Illustrativa

Gestione ordinaria

L'inserimento del criterio della "gestione ordinaria in via principale", consente di allinearsi a quell'orientamento di altri Paesi europei che lo impiegano per stabilire il collegamento personale all'imposizione nei casi in cui vi è un effettivo radicamento della persona giuridica sul territorio, ma sorgono incertezze interpretative in merito al luogo di direzione effettiva.

Quindi emerge che questo sia un criterio residuale per il legislatore? Lo capiranno anche i verificatori?

La Circolare 20/E

Gestione Ordinaria

Per l'Agenzia «Si tratta di un criterio che ha autonoma rilevanza e che si pone in rapporto di alternatività con il criterio della sede di direzione effettiva.». Per il legislatore si tratta però di un criterio secondario alla direzione effettiva, cosa che non traspare nelle lettura della Circolare.

«Sul punto, è opportuno segnalare che i fattori di determinazione della gestione ordinaria variano a seconda della conformazione della struttura imprenditoriale, dell'attività caratteristica, nonché della organizzazione del complesso aziendale della società o dell'ente. **Non è, quindi, possibile elaborare in astratto un'elencazione onnicomprensiva degli atti espressione della gestione ordinaria»**

«La precisazione sui caratteri della gestione ai fini della residenza fiscale in Italia **non preclude la possibilità** che la società disponga anche di **stabilimenti localizzati all'estero, purché l'attività di gestione ordinaria sia svolta prevalentemente nel territorio italiano.»**

La Circolare Assonime

Gestione Ordinaria

Con riferimento al secondo criterio – che pone riferimento, ricordiamo, alla gestione ordinaria in via principale intesa come “continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l’ente nel suo complesso” – il livello decisionale di riferimento sembrerebbe da individuare, a nostro avviso, nel livello dei **senior day to day management**, in cui si collocano i dirigenti responsabili della pianificazione e della supervisione di gruppi o individui e del monitoraggio delle relative performance e in cui si implementano le decisioni strategiche del top level del management: ossia nel livello di governance intermedio tra il top level del management generale e il livello (inferiore) di operational management cioè di gestione delle day to day activities. E ciò, proprio in ragione del fatto che, a nostro avviso, il richiamo è effettuato alla gestione ordinaria dell’ente nel suo complesso e non alla gestione delle singole divisioni e funzioni aziendali, né tanto meno alla “gestione meramente routinaria”: ipotesi, queste ultime, che potranno configurare (al ricorrere dei relativi requisiti) la presenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato dell’impresa estera in quanto comportano un collegamento soggettivo meno rilevante di quello che il legislatore ha richiesto per la fissazione della residenza.

La Relazione Illustrativa

Gestione ordinaria

L'impiego dell'espressione "in via principale" consente inoltre di evitare un eccessivo allargamento del collegamento personale all'imposizione quando solo una parte di tali attività si svolge nel territorio dello Stato e quindi può, se del caso, esistere una stabile organizzazione. Analogamente, la gestione corrente di un ramo d'impresa configura una stabile organizzazione ("place of management" ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del Modello OCSE e articolo 162, comma 2, lettera a) del TUIR, ossia "sede di direzione").

Questo è lo strumento giuridico per virare da esterovestizione a stabile occulta in un attimo?

La Circolare 20/E

Gestione ordinaria

«La norma specifica, poi, che la gestione deve riguardare l'impresa nel suo complesso, con l'intento di distinguere lo Stato di residenza della persona giuridica dal luogo di collocamento della stabile organizzazione.»

L'articolo 2 del Decreto, infatti, ha introdotto la precisazione secondo cui la gestione ordinaria deve essere svolta “in via principale”, distinguendosi, come evidenziato nella Relazione Illustrativa, dalla stabile organizzazione.»

La Circolare Assonime

La circolare del 30 luglio 2024 di Assonime è un lavoro compiuto di disamina della residenza fiscale delle persone giuridiche.

Affronta in maniera completa il tema del PoEM anche in chiave *tie breaker rule*.

... Il principale obiettivo dell'intervento riformatore è **affermare senza ombra di dubbio l'irrilevanza** (ai fini della individuazione dello Stato di residenza) del **luogo in cui i soci risiedono e/o si riuniscono o da cui promanano, nella loro qualità di soci, i loro impulsi volitivi**; un'esclusione che, invece, non risultava del tutto evidente nel contesto del precedente criterio della "sede dell'amministrazione", il quale, nella sua "unicità" tendenzialmente omnicomprensiva, sembrava talora poter essere declinato (in modo non corretto) secondo differenti accezioni: con la possibilità cioè che, caso per caso, potessero assumere rilievo non solo le decisioni strategiche degli amministratori o la gestione day to day dell'ordinaria attività dell'ente, ma anche, di per sé stesse, le attività dei soci o le cc.dd. shareholder activity.

La Circolare Assonime

il riferimento alla sede di direzione e alla sua effettività come “continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l’ente nel suo complesso” comporta un più preciso allineamento con il concetto convenzionale di “place of effective management”

Nel contempo – **ove sorgano incertezze interpretative in merito al luogo di direzione effettiva** – il criterio della “gestione ordinaria in via principale” (tendenzialmente equivalente al c.d. day to day management della prassi internazionale) consente di valorizzare l’effettivo radicamento dell’ente nel territorio dello Stato, assumendo a tal fine rilievo: i) la continuità e stabilità della gestione ordinaria (da non confondere con le quotidiane operazioni di natura meramente routinaria); ii) la circostanza che la gestione sia riferibile alla società “nel suo complesso” e non a ipotesi di delega di poteri gestori di singoli progetti o parti dell’attività d’impresa; ed inoltre iii) il richiamo all’esigenza che la gestione ordinaria sia svolta in Italia “in via principale”, così da distinguere le ipotesi di residenza dell’ente dalle ipotesi di eventuale presenza di una sua stabile organizzazione, configurabili in caso di gestione di singole parti di attività o rami di azienda.

Anche secondo Assonime i criteri sono in cascata, con la gestione ordinaria in via principale come residuale rispetto la direzione effettiva.

Conflitto di Residenza

Essendo i criteri alternativi e non concorrenti è possibile che un soggetto giuridico abbia contemporaneamente la residenza in Italia e in uno o più altro Stato.

Cosa fare in questi casi? Quali sono le norme che prevalgono? Chi vince?

Convenzione (o Modello Convenzionale)

MLI

Norme Unionali

Norme Nazionali

Conflitto di Residenza

Cosa succede quando c'è una doppia residenza e il conflitto non si risolve?

A fronte della doppia imposizione, non possono essere riconosciuti, in linea di principio, i benefici convenzionali e, quindi, i relativi rimedi contro la doppia imposizione, ad es. credito per le imposte estere o esenzione.

Conflitto di Residenza

Circ. 20/E

In tali casi, come anticipato, nelle Convenzioni concluse dall'Italia è presente una regola di risoluzione dei conflitti che prevede l'attribuzione della residenza allo Stato contraente in cui è collocato il **place of effective management**.

Si evidenzia, peraltro, che in taluni Trattati internazionali conclusi dall'Italia (cfr. Convenzioni in vigore con Canada e Cile), è stata recepita una versione aderente all'attuale paragrafo 3 dell'articolo 4 del Modello OCSE... le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere la questione di comune accordo con particolare riguardo alla sede della sua direzione effettiva, al luogo in cui è stata costituita o altrimenti creata e ad ogni altro elemento pertinente.

Novità per GMT

Recepimento della direttiva 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022 in materia di imposizione minima globale

- **Art. 12 criteri di localizzazione della società:** si considera localizzata nel Paese dove è residente ai fini delle imposte sui redditi, sulla base del **criterio di ubicazione della sede dell'amministrazione, del luogo di costituzione o di criteri analoghi.**
- Se un'impresa si considera localizzata in due Paesi e tra essi non è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni, tale impresa si considera localizzata dove, per il medesimo periodo d'imposta, è **dovuto il maggiore importo di imposte** rilevanti di cui all'articolo 27.

I Modelli Convenzionali

Come possiamo circoscrivere allora l'individuazione della residenza per evitare una doppia residenza?

Place of Effective Management = Direzione effettiva ?

Day by Day = Gestione Ordinaria ?

Ebbene non c'è una definizione nemmeno in ambito convenzionale, il Commentario e il Modello del 2017 non prendono una posizione tanto che

Con una semplificazione estrema, si può affermare che: (i) i Paesi di *common law* (UK, Australia, India, South Africa ad eccezione degli USA) intendono il PoEM come il luogo ove vengono prese le decisioni strategiche delle società (*central management e control*); (ii) i Paesi di *civil law* intendono il PoEM come il luogo ove viene gestito il *day to day* delle società; (iii) l'Italia, a seguito del nuovo comma 3 dell'art. 73 TUIR, adotta entrambi i criteri.

I Modelli Convenzionali

Dal 2017

Par. 3: in caso di conflitto di residenza è MAP, «having regard to its place of effective management, the place where it is **incorporated** or otherwise constituted and any **other relevant factors**»;

cd. «*case by case approach*»

Vds. richiamo Circolare 20/E

I Modelli Convenzionali

Par. 24.1 (citato anche nella Circ. 20 in tema di gestione ordinaria)

«gli Stati contraenti devono condurre un'analisi tenendo conto dei fattori che si riferiscono al luogo in cui:

- **sono tenute regolarmente le riunioni del Consiglio di amministrazione;**
- **gli amministratori delegati** esercitano le proprie funzioni;
- **i dirigenti** esercitano le funzioni di ordinaria amministrazione;
- è localizzata la sede centrale;
- è conservata la documentazione contabile.»

I Modelli Convenzionali

Par. 24.5, consente agli Stati contraenti di poter risolvere liberamente il problema della dual residence, utilizzando il criterio del Place of Effective Management. Sarà compito dello Stato interpretare la normativa in modo tale da prevenire qualsiasi tipologia di abuso.

I Modelli Convenzionali

Dal 2020

OECD Secretariat Analysis of Tax Treaties and the Impact of the COVID-19 Crisis

Therefore, all relevant facts and circumstances should be examined to determine the ***“usual” and “ordinary” place of effective management***, and not only those that pertain to an exceptional and temporary period such as the COVID-19 crisis

I Modelli Convenzionali

MLI Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent BEPS

Articolo 4 – Entità con doppia residenza

1. Se, in applicazione delle disposizioni di un Accordo fiscale coperto, un soggetto diverso da una persona fisica è residente in più di una Giurisdizione Contraente, le autorità competenti delle Giurisdizioni Contraenti **fanno del loro meglio per determinare in via di amichevole composizione la Giurisdizione Contraente di cui tale soggetto deve essere considerato residente ai fini dell'Accordo fiscale coperto, tenuto conto della sede di direzione effettiva, del luogo in cui è stato registrato o comunque costituito, nonché di ogni altro fattore rilevante.** In assenza di tale accordo, tale soggetto non avrà diritto ad alcuno sgravio o esenzione fiscale prevista dall'Accordo fiscale coperto, salvo nella misura in cui ciò sia stato convenuto dalle autorità competenti delle Giurisdizioni Contraenti, con le modalità da loro concordate.

I Modelli Convenzionali

L'Italia si è riservata il diritto di non applicare l'art. 4 MLI alle Convenzioni stipulate.

Anche se nelle ultime Convenzioni stipulate ha privilegiato la MAP.

I Modelli Convenzionali

In poche parole gli obiettivi di chiarezza e miglior individuazione della «relazione illustrativa» non trovano una concreta applicazione nella realtà dei fatti.

Un dato risulta però chiaro: **mera direzione e coordinamento non costituisce presupposto automatico di residenza fiscale.**

Si segnala la sentenza 2439/2023 della Corte di giustizia della Lombardia, in tema di stabile occulta, che definisce puntualmente come l'attività di direzione e coordinamento non configura stabile né tanto meno trasferimento di residenza.

I Modelli Convenzionali

Da Il Sole 24 ore 05.06.2024

«Alla luce della posizione delle parti in causa, i giudici milanesi ritengono che la società italiana abbia provveduto ad espletare una mera attività di direzione e coordinamento (ex [articolo 2497 del Codice civile](#)) che tuttavia non può bastare a identificare una residenza fiscale italiana a capo della società francese. In definitiva, secondo i giudici, il fatto che su alcune fasi di gestione dell'attività della società francese vi sia stata una supervisione/monitoraggio da parte della controllante italiana, sulla quale si accentrano sia funzioni di supporto che di business di gruppo, non può far venire meno il requisito dell'indipendenza gestionale ed operativa della partecipata straniera.

I Modelli Convenzionali

Il Day by Day o il Primary place of management and control

Non siamo più nella direzione ma nella gestione quotidiana, un livello diverso e inferiore rispetto a quello strategico della direzione effettiva.

Ecco che adottando entrambi nella normativa si rischiano numerosi conflitti con casi di doppia residenza.

Essere considerati residenti o non residenti è fondamentale anche per la gestione di eventuali esenzioni/crediti d'imposta e tassazione

Le norme Unionali

Il principio di Libertà di stabilimento impone una valutazione della residenza in ambito unionale che ha come cardine «il non abuso dello strumento» e la «riconoscibilità da parte dei terzi della residenza».

In poche parole se una società, seppur controllata e influenzata da casa madre non residente, «esercita in modo abituale la gestione dei suoi interessi secondo modalità riconoscibili dai terzi ... dove è situata la sua sede statutaria, i requisiti di trasparenza e riconoscibilità sono per definizione soddisfatti» **Caso Eurofood C341/04 e ancor più forte il passaggio viene rimarcato nel caso Cadbury Schweppes (anno 2006)**

Le norme Unionali

Il primo fattore è il luogo di stabilimento che può o meno coincidere con la sede formale, ma deve essere supportata comunque da elementi di fatto quali:

- a) esercizio in modo abituale della gestione dei suoi interessi, riconoscibile da terzi e in osservanza completa e regolare della sua stessa identità societaria;
- b) un insediamento reale che abbia per oggetto l'espletamento di attività economiche effettive, supportata da una struttura materiale e organizzativa concreta;
- c) Coincidenza tra sede in cui vi sia la direzione generale, deputata alle decisioni essenziali, in cui svolte le funzioni di amministrazione centrale.

Le norme Unionali

A livello unionale il criterio di residenza prevalente, in relazione al principio di libertà di stabilimento, è assimilabile al “day-by-day management”, rispetto a quello della sola sede statutaria o della direzione effettiva, visto che “luogo” va ricondotto (sulla base degli arresti giurisprudenziali) quale «place» dove sono svolti regolarmente i principali indirizzi di gestione operativa della società

Indici di sostanza economica

- a) numero adeguato di dipendenti (residenti) con le specifiche qualificazioni, strutture fisiche (uffici) per gestire tali attività all'interno della giurisdizione, tenuta della contabilità e dei conti correnti bancari (parte in outsourcing);
- b) meccanismo efficace di compliance amministrativa della società e della giurisdizione di residenza;
- c) evidenza che il processo decisionale avviene all'interno della giurisdizione in contrapposizione a decisioni periodiche prese da componenti del Consiglio di Amministrazione non residenti.


Vecchia presunzione (varia esistente in residente)

Art. 73 TUIR co. 5-bis.


Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa: a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato; b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.

ESTEROVESTIZIONE


presunzione art. 73 co. 5 bis




Presunzione mantenuta



Esterovestizione fino al 2023



Esterovestizione dal 2024



L'esterovestizione

Premesse

- Il tema della residenza fiscale delle p.g. è oggetto di riscrittura
- La libertà di stabilimento come si pone rispetto al tema: la localizzazione per puro artificio
- Di esterovestizione si parla poco e quando lo si fa ricordano vicende un po' modaiole
- La residenza è un principio del sistema tributario, così come l'esterovestizione è una sua patologia applicabile a qualunque imposta (**Sentenza del 06/02/2024 n. 3386 - Corte di Cassazione – Sezione V e da ultimo**)
- E' ancora valido quello schema?

L'esterovestizione

Premesse

Sentenza del 06/02/2024 n. 3386 - Corte di Cassazione – Sezione V

Massima:

Con riferimento ai criteri dettati dall'[art. 73 del TUIR](#) ai fini dell'accertamento della residenza di una società essi sono validi anche ai fini dell'imposta di registro. Infatti, **il contrasto del fenomeno dell'esterovestizione societaria assume valenza di principio generale dell'ordinamento applicabile non soltanto alle imposte sui redditi, ma anche alle imposte indirette**, trovando il suo fondamento nel diritto tributario europeo, nel dovere costituzionale di partecipare alla spesa pubblica e nelle regole di derivazione UE e OCSE.

ESTEROVESTIZIONE - CONSEGUENZE

IMPOSTE

- Calcolo delle imposte italiane sul reddito estero

SANZIONI

- Amministrative
- Penali anche a carico degli amministratori

DOPPIA TAX

- La riqualificazione in Esterovestita non consente il recupero delle imposte estere come se fosse una branch
- Problematiche convenzionali

Grazie per l'attenzione

Tania

